

COMUNE DI FRAZZANO'
Città Metropolitana di Messina

N. 07 Reg.

del 19.01.2024

COPIA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI FRAZZANÒ E L'AVVOCATO EUGENIO BENVENGA. ADESIONE PROPOSTA CONCILIATIVA EX ART. 185 *BIS* C.P.C..

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciannove del mese di gennaio, alle ore 19,07 e seguenti in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE		PRESENTI	ASSENTI
1. DI PANE Gino	SINDACO	X	
2. LIIRO' PELUSO Carmelo	VICE SINDACO		X
3. CASTROVINCI Marzia	ASSESSORE	X	
4. CANGEMI Emanuele	ASSESSORE	X	

PRESIEDE il Sindaco Ing. Gino Di Pane

Risulta assente il Vice Sindaco Liirò Peluso Carmelo (Giustificato)

PARTECIPA il Segretario Comunale D.ssa Laura Reitano

Dato atto che il Sindaco e il Segretario Comunale sono presenti in sede. Gli Assessori sono collegati mediante videoconferenza Whatsapp, L'identità personale dei presenti alla seduta e la relativa votazione per appello nominale è stata accertata da parte del Segretario comunale secondo le modalità indicate nella delibera di Giunta Comunale n. 21 del 31.03.2022;

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato la cui proposta, presentata dall'Area Amministrativa, che di seguito integralmente si riporta:

OGGETTO: APPROVAZIONE ATTO DI TRANSAZIONE TRA IL COMUNE DI FRAZZANÒ E L'AVVOCATO EUGENIO BENVEGNA. ADESIONE PROPOSTA CONCILIATIVA EX ART. 185 BIS C.P.C..

Premesso che:

- con deliberazione n. 62 del 16/06/2017 il Comune di Frazzanò ha conferito incarico all'Avv. Salvatore Cinnera Martino per la costituzione nel giudizio dinanzi al Tribunale di Patti promosso dall'Avv. Eugenio Benvegna con atto di citazione notificato all'Ente in data 10 aprile 2017;
- in data 17 novembre 2023 l'Avv. Cinnera Martino ha trasmesso al Comune di Frazzanò l'ordinanza del Giudice del Tribunale di Patti, Sezione Civile, resa in esito all'udienza del 22 giugno 2023 con la quale disposto il rinvio della causa all'udienza del 26 gennaio 2024 ed ha invitato, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., le parti del giudizio a valutare una proposta conciliativa dal seguente contenuto:
 - 1) la rinuncia da parte dell'attore alla domanda avanzata in seno al presente procedimento
 - 2) la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio.

Rilevato che:

la proposta conciliativa è stata così formulata dal Giudice “...evidenziato che una definizione alternativa rispetto alla sentenza di merito appare vantaggiosa per le parti su più fronti perché consente di evitare un consistente allungamento dei tempi del procedimento legato al notevole carico di ruolo di questo Giudice (che, gravato da circa 700 cause contenziose pendenti – oltre a quelle di nuova iscrizione, agli affari di Volontaria Giurisdizione e ai procedimenti cautelari in ingresso – dovrà comunque accordare precedenza a numerosissime controversie più risalenti – iscritte, e.g., a far data dal 2003 – alla luce delle indicazioni del Programma Strasburgo 2 nonché degli impegni del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza-P.N.R.R.); di evitare un non trascurabile aggravio delle spese di lite legato, appunto, all'allungamento dei tempi del processo, nonché alla necessità di sostenere i costi della registrazione della sentenza che sono maggiori rispetto a un accordo sollecitato dal Tribunale; [e] rilevato che l'art. 185 bis c.p.c. consente la formulazione di siffatta proposta, senza che ciò possa costituire motivo di ricusazione del giudice, e che, nei processi in cui sia superato il termine di ragionevole durata, la proposta stessa, anche laddove non consenta di pervenire alla definizione della lite, produce comunque il risultato di escludere la possibilità per le parti che l'avessero rifiutata di richiedere l'indennizzo ex lege Pinto come previsto dall'art. 2, co. 2 quinquies, lett. b), L. n. 89/2001; ritenuto che, alla luce dei fatti sinora esposti dalle parti e delle sopravvenienze medio tempore intervenute, la proposta debba prevedere: 1) la rinuncia da parte dell'attore alla domanda avanzata in seno al presente procedimento 2) la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio. ...”

Considerato che:

- è orientamento ormai consolidato delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti l'applicabilità anche alle pubbliche amministrazioni della possibilità di procedere ad “accordi transattivi”, in merito alla possibilità di definire preventivamente una lite giudiziale già instaurata o probabile, che si devono contraddistinguere da reciproche concessioni;
- come precisato nel parere reso dalla sezione Umbra della Corte dei Conti con la deliberazione n.123 - 2015, la scelta di proseguire un giudizio, ovvero di giungere a una transazione, spetta all'Ente nell'ambito della ordinaria attività amministrativa, dovendo solamente garantirsi la rispondenza a criteri di razionalità, congruità e prudente apprezzamento;
- la definizione bonaria ed in maniera transattiva consente la celere definizione del giudizio in oggetto scongiurando un ulteriore aggravio dei costi;

Ritenuto opportuno provvedere in merito,

Visti:

- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;


**PROPONE CHE LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERI**

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono nel presente provvedimento integralmente richiamate e trascritte;

1. DI ADERIRE alla proposta conciliativa formulata dal Giudice del Tribunale di Patti, Sezione Civile, alle parti del giudizio N. 651/2017 R.G. tra il Comune di Frazzanò e l'Avv. Eugenio Benvegna;
2. DI DARE ATTO che il predetto accordo conciliativo prevede:
 - 1) la rinuncia da parte dell'attore alla domanda avanzata in seno al presente procedimento
 - 2) la compensazione integrale delle spese di lite del presente giudizio.
3. DI DARE ATTO che dalla proposta oggetto di adesione non deriva alcuna spesa per l'Ente, ulteriore a quella prevista per la difesa in giudizio;
4. DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Amministrativa tutti gli atti inerenti e conseguenti il presente provvedimento, ivi compresa la comunicazione all'Avv. Salvatore Cinnera Martina per quanto di competenza;

Frazzanò, li 19/01/2024

Il Proponente
Il Sindaco
Ing. Gino Di Pane



COMUNE DI FRAZZANO'

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Amministrativa esprime parere favorevole sulla presente **proposta di deliberazione**, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, ed alla regolarità e correttezza amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000.

Data 19.01.2024 _____

Il Responsabile Area Amministrativa
Dr. Antonio MILETI

PARERE PREVENTIVO REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Il sottoscritto **Dr. Antonio MILETI**, Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, ATTESTA, che l'approvazione del presente provvedimento **x comporta** (ovvero) **non comporta** riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49, comma 1 e dell'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000, nonché del Regolamento comunale sui controlli interni, esprime **parere** **FAVOREVOLE** (ovvero) **NON FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Data 19.01.2024 _____

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dr. Antonio MILETI

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO;

VISTO che ai sensi dell'art. 53 della Legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso parere:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere favorevole;
- Il Responsabile del servizio interessato, per la regolarità contabile, parere favorevole.

VISTO il vigente O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

CON VOTI UNANIMI ESPRESSI NELLE FORME DI LEGGE

DELIBERA

DI APPROVARE LA SUINDICATA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma


IL PRESIDENTE
Il Sindaco
F.to Ing. Gino Di Pane

L'Assessore Anziano
F.to D.ssa Marzia Castrovinci

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Reitano

|| La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Li **Il Segretario Comunale: F.to Dott.ssa Laura Reitano**

	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile, CERTIFICA che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per giorni quindici consecutivi, dal _____ al _____ al n..
	Frazzanò li L'Istruttore Amm.vo F.to Castrovinci Ermelinda Il Segretario Comunale F.to Dott.ssa Laura Reitano

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
È stata trasmessa ai capigruppo consiliari il _____ prot. n. _____ (art.15, comma 4° LR n.41/91)

Il Responsabile del Servizio:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____

!X! decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1, LR . n.41/91)

il giorno stesso dell'adozione perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2° L.R. 41/91)

Frazzanò li

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Laura Reitano